



TRIBUNALE DI RIMINI
UFFICIO GIUDICE DI PACE

UDIENZA DEL DEL 14 APRILE 2020

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI

Il Giudice di Pace, Dott. Pierluigi Messina

visto l'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 28/2020;

letto il decreto n. 19/20 emesso il 6 maggio/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative – da intendersi qui richiamate – ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 (e sue successive integrazioni e modifiche) commi 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e commi 12 e 12 *bis* per quanto riguarda la celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:

- la tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui decorso sia stato impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;
- la trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificamente indicate nel medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione di quelli a trattazione obbligatoria *ex* art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in legge e modificato) e il contingente numerico massimo di ciascuna udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuati nel provvedimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83 comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedimenti fissati;

letti i decreti n. 19/20 e n. 21/20 emessi, rispettivamente il 6 maggio e il 29 giugno 2020 dal Presidente del Tribunale;

rilevato che per i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza del 14 APRILE 2020 (non tenuta come disposto dal D.L. n. 18/2020 art. 83 convertito con modificazioni dall'art. 3 L. n. 27/2020) non è stata fissata udienza di trattazione;

DISPONE

il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, all'udienza del 24 LUGLIO 2020 con l'orario più sotto indicato, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata:

- 1) RGGDP n. 152/20 – RGNR n. 911/18 ore 09,30
- 2) RGGDP n. 153/20 – RGNR n. 922/18 ore 09,45
- 3) RGGDP n. 155/20 – RGNR n. 1/19 ore 10,00
- 4) RGGDP n. 156/20 – RGNR n. 3/19 ore 10,15

- ~~5) RGGDP n. 157/20 – RGNR n. 12/19 ore 10,30~~
6) RGGDP n. 162/20 – RGNR n. 106/19 ore 10,45
7) RGGDP n. 163/20 – RGNR n. 113/19 ore 11,00
8) RGGDP n. 166/20 – RGNR n. 124/19 ore 11,30
9) RGGDP n. 167/20 – RGNR n. 201/19 ore 11,45
10) RGGDP n. 168/20 – RGNR n. 202/19 ore 12,00
11) RGGDP n. 169/20 – RGNR n. 203/19 ore 12,15
12) RGGDP n. 171/20 – RGNR n. 218/19 ore 12,30
13) RGGDP n. 178/20 – RGNR n. 308/19 ore 12,45
14) RGGDP n. 185/20 – RGNR n. 325/19 ore 13,00
15) RGGDP n. 185/20 – RGNR n. 403/19 ore 13,15

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Pubblico Ministero, ai periti e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720/2019: *“il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo ‘sufficiente’ la notifica al difensore che lo rappresenta”*, che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell’art. 83 DL 18/2020, *“Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio”*, nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l’udienza di rinvio anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

Rimini, lì 1 luglio 2020

Il Giudice di Pace
Dott. Pierluigi Messina

